



**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Milano**

*avviso di conclusione delle indagini
informazione di garanzia e sul diritto di difesa*

~ art. 369 369 bis e 415 bis c.p.p. ~

Il Procuratore Generale

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di

- BAITA Piergiorgio, nato a Venezia il 18.08.1948, difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Rampinelli del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mestre (VE) alla via Carducci n. 45;
- COMINI Dario, nato a Lecco il 24.7.1941, [redacted]
- MORBIOLO Franco, nato a Cavarzere ([redacted]), difeso d'ufficio dall'avv. Bignami Lucia, con studio in Milano via Mercalli n. 16;
- PARIS Angelo, nato a Seregno il 03.09.1966, difeso di fiducia dall'avv. Luca Troyer ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla via Spartaco n. 2;
- PEREZ Pierpaolo, nato a Milano il 3.3.1968 res. [redacted], difeso d'ufficio dall'avv. Bignazzi Sarah, con studio in Milano alla via Carducci n. 21;
- PIZZAROTTI Paolo, nato a Parma il 16.08.1947, difeso di fiducia dall'avv. Ermenegildo Costabile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 12;
- ROGNONI Antonio Giulio, nato a Milano il 12.12.1960, [redacted] difeso d'ufficio dall'avv. Bignozzi Cristina, con studio in Milano alla via Valparaiso n. 3;
- SALA Giuseppe, nato a Milano il 28.05.1958, difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Scuto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Passione n. 8;

e, quale Responsabile Amministrativo

- CO.VE.CO. S.C.p.A. (ora KOSTRUTTIVA S.C.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venezia Marghera, via Ulloa n. 5,

difesa d'ufficio dall'avv. Bisceglia Rita, con studio in Milano al Viale Coni Zugna n. 5;

- MANTOVANI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venezia Mestre, viale Ancona n. 26, difesa d'ufficio dall'avv. Bischì Chiara con studio in Milano alla via Farini n. 6;

con le seguenti parti offese:

- EXPO 2015 s.p.a. in liquidazione, con sede in Milano via Meravigli n. 7;
- PIZZAROTTI & C. s.p.a., in persona del legale rappresentante, difesa di fiducia dall'avv. Ermenegildo Costabile, elett.te domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di P.ta Vittoria n. 12;

INFORMA

le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in relazione ai seguenti reati:

BAITA Piergiorgio, MORBIOLO Franco, COMINI Dario

A) del delitto p. e p. dall'art. 110, 353 co. 2 c.p. per avere, in concorso tra loro, BAITA Piergiorgio nella qualità di Presidente del CdA di MANTOVANI s.p.a., società capogruppo del costituendo R.T.I. (costituito effettivamente in data 26.7.2012) per la partecipazione alla gara cd. "Piastra" indetta da EXPO 2015 s.p.a. con bando in data 20.12.2011 con base d'asta euro 272.100.000,00 (+ IVA), MORBIOLO Franco nella qualità di Presidente di CO.VE.CO. (Consorzio Veneto Cooperativo) s.c.p.a., società aderente al costituendo R.T.I. ed a sua volta socio di controllo di EIT STUDIO s.r.l., COMINI Dario, nella qualità di dipendente di METROPOLITANA MILANESE s.p.a., coautore del Progetto Esecutivo oggetto della gara predetta, per effetto di specifico incarico affidato a MM s.p.a. con la Convenzione stipulata con EXPO 2015 s.p.a. e Comune di Milano in data 3.8.2011 (Progetto Definitivo) e 28.12.2011 (Progetto Esecutivo);

con la promessa e l'effettiva dazione, da parte dei primi due, di una utilità consistente nel conferimento, da parte del costituendo R.T.I., di un simulato incarico di prestazione professionale di euro 30.000,00 (+ accessori) in favore dell'arch. Dario COMINI, effettuate attraverso una serie di conferimenti simulati di incarichi professionali tra loro collegati meglio descritti nei capi B) e C);

nonché, comunque, con la acquisizione di documenti di gara riservati, avvenuta in epoca antecedente alla pubblicazione degli stessi, in virtù di accordi collusivi con il COMINI o comunque con soggetti che, a causa della loro posizione istituzionale, ne avevano la disponibilità, turbato la gara c.d. "PIASTRA" indetta da EXPO 2015 s.p.a. con bando 20.12.2011 per procedura ristretta per la manifestazione di interesse e con criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 84 D.Lgs.163/2006 con

base d'asta di euro 272.100.000 (+ IVA), ed a mezzo lettera di invito 23.3.2012;

in quanto, in virtù delle promesse, del conferimento d'incarico e delle collusioni di cui sopra si procuravano, prima che divenissero pubblici e che gli altri partecipanti alla gara ne venissero a conoscenza,

Elenco degli elaborati del Progetto Definitivo della Piastra espositiva, contrassegnato con il n. WA-1-D-G-EL-2000, la cui ultima revisione risale al novembre 2011, approvato con delibera 2.2.2012 da parte della Giunta Regionale a seguito di valutazione positiva di impatto ambientale da parte della Conferenza di Servizi, e pubblicato senza gli elaborati progettuali (rinvenuto in sede di perquisizione presso MANTOVANI s.p.a.);

nonché copia del Progetto Esecutivo oggetto della gara, ricevuta in epoca precedente alla formale trasmissione del relativo CD ai partecipanti, avvenuta in data 23.3.2012, e copia delle differenti bozze dello stesso in via di studio e realizzazione da parte dei progettisti, i cui files portavano una data di "ultima modifica", "formato" e "denominazione" incompatibili con quelli dei CD di gara;

nonché un file editabile in formato pdf afferente al layout della Piastra;

ed inoltre organizzavano presso lo studio dell'Ing. Dario COMINI in Lecco, prima della presentazione dell'offerta, un incontro con i rappresentanti del costituendo R.T.I., allo scopo di farsi illustrare i punti di Progetto Esecutivo che presentavano problematiche ed erano suscettibili di miglioramenti, relativi al ribasso temporale da offrire rispetto alle milestones intermedie indicate nel cronoprogramma, alle interferenze di cantiere, alla computazione dei movimenti terra, ai vincoli di subordinazione di consegna delle aree rispetto alle attività poste in essere dal RT aggiudicatario dell'appalto sulle interferenze; rispetto a tali questioni il COMINI forniva gli elementi che consentivano al costituendo RTI MANTOVANI di parametrare l'offerta agli elementi oggettivi che non erano presenti o erano indicati in modo carente nella documentazione di gara e di acquisire un ingiusto vantaggio sugli altri concorrenti così da poter presentare la migliore offerta tecnica che le consentiva l'attribuzione di un punteggio di 46,841 (su 60 totali) sugli elementi qualitativi (punteggio massimo per le voci Apprestamento per la sicurezza, Organizzazione dei flussi e percorsi di cantiere, Gestione delle interferenze, Organizzazione e dotazione del campo logistico, Percorsi e spazi aperti);

che, unitamente ad una offerta di ribasso pari a e. 148.930.000,00 (su base d'asta di euro 272.100.000,00, corrispondente a ribasso del 41,80%), vicina alla soglia di anomalia, che le valeva un punteggio di carattere quantitativo (unitamente ad un tempo di realizzazione di 660 giorni) pari a 35,800, assicurava al menzionato R.T.I. l'aggiudicazione provvisoria della gara in data 16.7.2012 e quella definitiva in data 3.8.2012.

Milano, 16 luglio 2012 (data aggiudicazione provvisoria)



B) del delitto p. e p. dall'art. 110, 61 n. 2, 319, 319 bis, 321 c.p. per avere, in concorso tra loro, allo scopo di commettere il reato di cui al capo A),

BAITA Piergiorgio nella qualità di Presidente del CdA di MANTOVANI s.p.a., società capogruppo del costituendo R.T.I. (costituito effettivamente in data 26.7.2012) per la partecipazione alla gara cd. "Piastra" indetta da EXPO 2015 s.p.a. con bando in data 20.12.2011 con base d'asta euro 272.100.000,00 (+ IVA),

MORBIOLO Franco nella qualità di Presidente di CO.VE.CO. (Consorzio Veneto Cooperativo) s.c.p.a., società aderente al costituendo R.T.I. e socio di controllo di EIT STUDIO s.r.l.,

COMINI Dario, nella qualità di dipendente di METROPOLITANA MILANESE s.p.a. e coautore del Progetto della gara cd. "Piastra", per effetto di specifico incarico affidato a M.M. s.p.a. con Convenzione stipulata con EXPO 2015 s.p.a. e Comune di Milano in data 3.8.2011 (Progetto Definitivo) e 28.12.2011 (Progetto Esecutivo) e pertanto con la qualifica di Pubblico Ufficiale;

BAITA e MORBIOLO promesso e successivamente dato a COMINI Dario, e COMINI ricevuto, l'utilità consistente in un simulato incarico di prestazione professionale di euro 30.000 (+ accessori), con le modalità così specificate:

- stipulazione di contratto tra CO.VE.CO s.c.p.a. ed EIT STUDIO s.r.l. in data apparente 14.03.2012 (ma successiva al 27.4.2012) di adesione Offerta EIT P.12.13.00 avente per oggetto "Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto concernente l'esecuzione dei lavori di realizzazione della cd. PIASTRA, afferente al sito per l'Esposizione Universale del 2015" di euro 55.000,00;
- sostituzione del contratto di cui sopra con altro avente apparentemente lo stesso codice e la stessa data tra MANTOVANI s.p.a. e EIT STUDIO s.r.l.;
- conferimento di incarico da EIT STUDIO s.r.l. a AXIOMA DESIGN (denominazione attraverso la quale l'arch. COMINI Dario svolgeva attività professionale privata) in data apparente 16.03.2012 con il numero di commessa C.11.58.00, avente per oggetto "Gara procedura ristretta per i lavori di ristrutturazione e realizzazione di residenze a servizio di studenti universitari del Politecnico di Milano" per l'importo di euro 30.000;
- emissione da parte di AXIOMA DESIGN in data 29.5.2012 di fattura proforma n. 5/12 di euro 30.000,00, oltre Cassa ed IVA, pari a complessivi euro 31.512,00, nei confronti di EIT STUDIO s.r.l. a fronte di commessa n. C.11.58.00;
- emissione in data 25.09.2012 di fattura n. 69 da parte di EIT STUDIO s.r.l. nei confronti di MANTOVANI s.p.a. a fronte Offerta n. P.12.13.00 del 14.03.2012 di euro 55.000,00, oltre Cassa ed IVA, pari a complessivi e. 69.212,00;

- bonifico in data 11.10.2012 di MANTOVANI s.p.a. della somma di euro 69.212,00 in favore di EIT STUDIO s.r.l. sul c/c 11192 B.P.M. ag. Mestre;
- successivo ed immediato trasferimento di parte di tale somma, pari ad euro 31.512,00, da EIT STUDIO s.r.l. ad AXIOMA DESIGN con bonifico 12.10.2012 di euro 10.000,00, bonifico 12.10.2012 di euro 11.512,00, bonifico 15.10.2012 di euro 10.000,00;
- emissione fattura AXIOMA DESIGN n. 18/12 in data 23.10.2012 di euro 31.512,00 nei confronti EIT STUDIO s.r.l. a fronte di commessa C.11.58.00, da considerarsi emessa per operazione inesistente;

per compiere gli atti contrari ai doveri d'ufficio indicati nel capo A) e consistenti nella consegna al costituendo R.T.I. MANTOVANI di progetti e documenti riservati relativi alla gara "Piastra", nonché nella divulgazione di particolari che le consentirono di parametrare l'offerta agli elementi oggettivi che non erano presenti o erano indicati in modo carente nella documentazione di gara ed acquisire in questa maniera un ingiusto vantaggio sugli altri partecipanti alla gara.

Con l'ulteriore aggravante di essere il fatto commesso per la stipulazione di un contratto d'appalto cui era interessata M.M. s.p.a. di cui COMINI Dario era dipendente, sottoposto alla disciplina degli appalti pubblici in virtù del D.P.C.M. 22.10.2008 (pubbl. in G.U. 26.11.2008 n. 277) e della Convenzione stipulata tra EXPO 2015 s.p.a., Comune di Milano e MM s.p.a. in data 3.8.2011 (Progetto Definitivo) e 28.12.2011 (Progetto Esecutivo);

In Milano, in epoca prossima al 16 marzo 2012

COMINI Dario

C) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv., 326 co. 3, 61 n. 2 c.p., per essersi, nella qualità di cui ai capi che precedono, e pertanto nella qualità di Pubblico Ufficiale, per eseguire il reato di cui al capo A), ed allo scopo di procurare a sé un indebito profitto patrimoniale, avvalso illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, e consistite nella consegna al costituendo R.T.I. MANTOVANI di progetti e documenti riservati relativi alla gara cd. "Piastra", nonché nella divulgazione di particolari che consentirono a questa concorrente di parametrare l'offerta agli elementi oggettivi che non erano presenti o erano indicati in modo carente nella documentazione di gara ed acquisire in questa maniera un ingiusto vantaggio sugli altri partecipanti alla gara.

In Milano e Lecco, in epoca precedente e prossima al 14 maggio 2012

COMINI Dario

D) del delitto p. e p. dall'art. 615 ter co. 2 n. 1, 61 n. 2 c.p., per essersi, nella qualità di cui ai capi che precedono, allo scopo di commettere i reati di cui al

capo A), B) e C), con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla sua funzione, abusivamente introdotto nel server della M.M. s.p.a., o comunque essersi ivi mantenuto contro la volontà della stessa, allo scopo di copiare e duplicare, trasferendoli su altri supporti informatici, in violazione delle condizioni e dei limiti di rilascio della propria abilitazione, i files inerenti ai progetti da porre a base dell'appalto Piastra, successivamente rinvenuti nei server della MANTOVANI s.p.a. con una data di "ultima modifica", "formato" e "denominazione" incompatibili con quelli dei CD di gara in formato "pdf" e recanti, quelli in formato "word", ancora l'indicazione della Metropolitana Milanese s.p.a. quale titolare della licenza, e che hanno formato oggetto di acquisizione forense ed allegati al presente procedimento con le sigle:

Copia PG Disco 1 avente S/N Z9A14PK8 (disco A)
Copia PG Disco 2 avente S/N Z4Z4CEGA (disco B)
Copia PG 1" avente S/N WCC4E5TKYNJ6 (disco C)
Copia PG 2"avente S/N WCC4E1LJ0A9X (disco D)

In Milano, in epoca precedente e prossima al 23 marzo 2012

BAITA Piergiorgio, MORBIOLO Franco

E) del delitto p. e p. dall'art. 110, 648, 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso tra loro, allo scopo di commettere il reato di cui al capo A) e di procurare a se un profitto, ricevuto i files di cui al capo che precede, provento del reato di cui all'art. 615 ter c.p., rinvenuti nel sistema informatico di MANTOVANI s.p.a., dove hanno formato oggetto di acquisizione forense ed allegati al presente procedimento con le sigle:

Copia PG Disco 1 avente S/N Z9A14PK8 (disco A)
Copia PG Disco 2 avente S/N Z4Z4CEGA (disco B)
Copia PG 1" avente S/N WCC4E5TKYNJ6 (disco C)
Copia PG 2"avente S/N WCC4E1LJ0A9X (disco D)

In Milano in epoca precedente e prossima al 23 marzo 2012

PARIS Angelo

F) del delitto p. e p. dall'art. 361 c.p. per avere, nella qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, nominato con provvedimento dell'A.D. in data 15.5.2012, nonché Direttore Generale Divisione Constructing and Dismantling e R.U.P., nominato dal CdA di EXPO 2015 s.p.a. in data 1.3.2013, titolare del procedimento relativo all'appalto cd. PIASTRA afferente alla realizzazione del sito di EXPO 2015, e pertanto Pubblico Ufficiale, omesso di denunciare all'Autorità Giudiziaria il fatto che l'Ing. Dario COMINI aveva divulgato notizie riservate, idonee a determinare la turbativa d'asta di cui al capo A), fatto di cui era venuto a conoscenza in occasione dei ripetuti incontri avvenuti a causa del suo ufficio con l'Ing. Piergiorgio BAITA, rappresentante del R.T.I. MANTOVANI.

In Milano, accertato il 3.4.2014

ROGNONI Antonio, SALA Giuseppe, PEREZ Pierpaolo

G) del delitto p. e p. dall'art. 110, 353 co. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro,
il primo, nella qualità di D.G. di Infrastrutture Lombarde s.p.a., società incaricata per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative di supporto ed assistenza ad EXPO 2015 s.p.a. nell'espletamento delle gare ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito, in virtù di Convenzione 5.5.2011 tra EXPO 2015 s.p.a., Regione Lombardia e IL s.p.a.;
il secondo, nella qualità di A.D. di EXPO 2015 s.p.a., società a capitale interamente pubblico, incaricata per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dell'Esposizione Universale 2015 ai sensi del D.P.C.M. 22.10.2008 (pubbl. in G.U. 26.11.2008 n. 277), e responsabile della gara per l'appalto cd. Piastra, indetta con bando 20.12.2011,
il terzo, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di I.L. s.p.a.;
con collusioni consistite
nell'aver aderito, anche su pressione di esponenti politici della Regione Lombardia, Ente socio di EXPO 2015 s.p.a. nella misura del 20%, alle richieste della Associazione Lombarda Florovivaisti effettuate con lettera 16.11.2011 inviata al Presidente della Regione Lombardia ed all'A.D. di EXPO 2015 s.p.a. finalizzata all'affidamento della fornitura delle essenze arboree da utilizzare nel sito della Esposizione Universale 2015 ad una o più ditte aventi sede in Lombardia;
nell'aver individuato già dal 15.3.2012 nella ditta PEVERELLI l'affidatario della fornitura (tanto che una prima bozza del bando di gara RFS era formulata con l'indicazione di requisiti tarati sulle caratteristiche ditta in questione), da eseguire in associazione con un socio finanziario, ovvero uno sponsor, a sua volta individuato nella SESTO IMMOBILIARE s.p.a., all'epoca in attesa di approvazione e stipula di convenzione con la Regione Lombardia per la costruzione sui terreni di sua proprietà in Sesto San Giovanni della cd. "Città della Salute", il cui accordo di programma la Giunta della Regione Lombardia approvava con DGR n. IX/2666 del 2.7.2012, con l'attribuzione a I.L. s.p.a. delle funzioni di Stazione Appaltante; mentre in data 21.11.2012 la Giunta della Regione Lombardia, I.L. s.p.a., la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori stipulavano la Convenzione per la realizzazione della nuova città della salute e ricerca;
nell'aver fissato, ROGNONI Antonio, una serie di incontri e riunioni con MONTEVERDI Maurizio, A.D. di SESTO IMMOBILIARE s.p.a., relativi alla specificazione ed illustrazione dei progetti inerenti alla costruzione della Città della Salute, proprio nei giorni dal 23.2.2012 al 2.3.2012, coincidenti con quelli in cui EXPO s.p.a. decideva lo stralcio del verde dal Progetto Esecutivo Piastra;

con mezzi fraudolenti consistiti nell'aver disposto, SALA Giuseppe, in data 2.3.2012, senza un provvedimento formale, lo stralcio della fornitura delle essenze arboree dal Bando 20.12.2011 per la prequalifica della gara Piastra, scaduto il 30.1.2012, dove la relativa fornitura era indicata nella categoria SOA con il codice OS24 (Verde ed Arredi Urbani) per il valore di euro 5.954.513, nonché lo stralcio dal Progetto Esecutivo validato da GroupExpo 2015 ai sensi dell'art. 112 D Lgs 163/2006 in data 22.2.2012, 20.3.2012 e 22.3.2012 (nella quale ultima data GroupExpo 2015 dava atto della intervenuta comunicazione del R.U.P. di voler stralciare dalla gara il verde per farne oggetto di sponsorizzazione da individuare); nell'aver escluso dal Progetto Esecutivo e dal Capitolato d'Appalto (al punto 3.4.15) trasmessi in data 23.3.2012 ai concorrenti che avevano superato la fase di prequalifica le essenze arboree destinate ad essere oggetto di RFP, con l'annotazione "Verde non compreso in Gara Piastra (fornitura) – Sponsorizzazione da individuare"; nell'aver omesso di sottoporre a revisione il prezzo a base della gara di appalto di complessivi euro 272.100.000 (+ IVA) prevista dal bando 20.12.2011 per la prequalifica, nonostante lo stralcio della fornitura del valore di almeno euro 5.000.000, e nell'aver, con disposizioni materialmente impartite da PEREZ Pierpaolo ai progettisti di M.M. s.p.a., spalmato artificiosamente detto importo sulle altre lavorazioni, allo scopo di mantenere inalterato il valore della base d'asta; nell'aver omesso di predisporre un nuovo bando di prequalifica, allo scopo di acquisire eventuali nuove manifestazioni di interesse in relazione al diverso valore dell'appalto per la categoria specialistica OS24; nell'aver proposto al CdA di Expo 2015 tenuto il 28.5.2012, come primo atto formale da cui desumersi la volontà di stralciare la fornitura delle essenze arboree dalla gara Piastra, di svolgere una gara per la ricerca di un partner per la fornitura del verde (Request for Proposal "Green Landscape" Partner) nella misura di almeno il 75% del valore complessivo, determinato in euro 5.000.000 solo in sede di bando gara RFP pubblicato in data 1.6.2012 e con scadenza 27.6.2012; nell'aver congegnato il bando di RFP in maniera tale da consentire la partecipazione ad una RTI costituenda tra almeno un soggetto avente come oggetto sociale l'attività florovivaistica ovvero la realizzazione di opere a verde ed uno socio finanziario, o sponsor, destinato ad effettuare l'acquisto delle piante nel mercato locale; e così turbato la gara cd. "Piastra" indetta da EXPO 2015 s.p.a. con bando in data 20.12.2011 con base d'asta euro 272.100.000,00 (+ IVA).

Con l'aggravante di essere per legge preposti alla gara suddetta

In Milano il 23.3.2012



H) del delitto p.p. dall'art. 81 cpv., 110, 479, 476 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nella qualità, il primo, di A.D. di EXPO 2015 s.p.a., società a capitale interamente pubblico, incaricata per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione dell'Esposizione Universale 2015 ai sensi del D.P.C.M. 22.10.2008 (pubbl. in G.U. 26.11.2008 n. 277), e responsabile della gara per l'appalto cd. Piastra, indetta con bando 20.12.2011, e pertanto nella qualità di Pubblico Ufficiale,

nella qualità, il secondo, di Presidente della Commissione Giudicatrice nominato con provvedimento dell'A.D. in data 15.5.2012, nonché Direttore Generale Divisione Constructing and Dismantling della stessa società e R.U.P. (nominato dal CdA di EXPO 2015 s.p.a. in data 1.3.2013) titolare del procedimento relativo all'appalto cd. PIASTRA afferente alla realizzazione del sito di EXPO 2015, e pertanto nella qualità di Pubblico Ufficiale,

SALA GIUSEPPE

dopo aver formalizzato la nomina della commissione Giudicatrice con Verbale del 15.5.12;

dopo essere stato informato, in data successiva allo svolgimento della prima seduta pubblica della Commissione, avvenuta il 18.05.2012 (nella quale la stessa ha svolto i compiti di cui al punto 4.1 delle lettere di invito alla procedura ristretta), della sussistenza di profili di incompatibilità dei commissari Ing. MOLAIONI Alessandro e Ing. ACERBO Antonio, emettendo a propria firma l'atto di "Annullamento del verbale di nomina della commissione Giudicatrice Atti Uff-G-L0111_EX15-07 del 15.05.2012", riportante la data falsa del 17.5.2012, motivando lo stesso provvedimento con la asserita sussistenza di un errore materiale consistente nella mancata nomina dei commissari supplenti, e tacendo invece la esistenza della causa di invalidità che avrebbe comportato l'annullamento della procedura di gara fino a quel momento effettuata;

emettendo a propria firma il "Verbale di nomina della Commissione Giudicatrice Atti UFF-G-L0111_EX15-09", con la data falsa del 17.5.2012, contenente la designazione dei Commissari titolari ed anche dei supplenti, riproducendo la stessa causa di invalidità consistente nella reiterazione della nomina dell'Ing. MOLAIONI Alessandro e dell'Ing. ACERBO Antonio, ed omettendo di rilevarla;

attestando falsamente che entrambi gli atti venivano formati in data 17.05.2012, ovvero in data antecedente alla prima seduta pubblica della commissione cui avevano partecipato i Commissari incompatibili;

sostituendo il secondo degli atti di cui sopra, sottoscritti entrambi alle ore 18,00 circa, con altro atto avente lo stesso contenuto, con la modifica del nominativo di uno dei supplenti, sottoscrivendolo la sera dello stesso giorno presso la propria abitazione;

PARIS Angelo

facendo recapitare presso l'abitazione di SALA Giuseppe per la firma, dopo che questi aveva sottoscritto l'atto di annullamento e il verbale di nomina di cui ai punti che precedono, entrambi con data falsa, e nello stesso giorno, altro

“Verbale di nomina della Commissione Giudicatrice”, pure riportante la data falsa del 17.05.2012, contenente la modifica del nominativo di uno dei due supplenti;

ENTRAMBI

consentendo ai commissari incompatibili, prima della successiva seduta della commissione Giudicatrice fissata per il giorno 4.6.2012, di comunicare una causa di sopravvenuta indisponibilità – in realtà insussistente - ad assolvere l’incarico di componente della Commissione Giudicatrice con le note datate falsamente 21.5.2012 e 28.5.2012, ma effettivamente formate dopo il 31.5.2012, nelle quali essi giustificavano le proprie dimissioni omettendo ogni riferimento alla situazione di incompatibilità in cui versavano, e consentendo in tal modo alla Commissione Giudicatrice nel verbale di seduta 4.6.2012 di procedere alla loro sostituzione con l’Ing. MICHELETTO Simona e con il geom. DI GIACOMO Donatello, nominati rispettivamente primo e secondo commissario supplente con il provvedimento recante la falsa data 17.05.2012; attestato falsamente fatti di cui gli atti di cui sopra erano destinati a provare la verità (tra l’altro, la data del provvedimento di nomina della commissione di gara è essenziale per accertare che questa sia successiva alla scadenza del termine della presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 co. 10 D.Lgs 163/06), allo scopo di rimuovere la causa di invalidità del procedimento amministrativo relativo allo svolgimento della gara cd. “Piastra” ed evitarne l’annullamento con effetto ex tunc; fare risultare contestuale la nomina dei commissari supplenti alla nomina della Commissione; impedire di rendere pubblica la esistenza della causa di incompatibilità riferita a due commissari; tutelare da eventuali ricorsi la efficacia della seduta del 18.05.2012, cui avevano partecipato i commissari incompatibili;

In Milano, il 31 maggio 2012.

PIZZAROTTI Paolo

I) del delitto p. e p. dall’art. 56, 353 c.p., per avere commesso atti idonei, consistenti nel formulare direttamente o indirettamente offerte nei confronti di BAITA Piergiorgio, Presidente del CdA di MANTOVANI s.p.a. e CINQUE Erasmo, portatore degli interessi di SO.CO.STRA.MO. s.r.l., entrambe le società partecipanti al costituendo R.T.I. (poi effettivamente costituito in data 27.7.2012) per l’aggiudicazione della gara cd. Piastra afferente al sito di EXPO 2015, ad esso aggiudicata in via provvisoria in data 16.07.2012, diretti in modo non equivoco ad ottenere la disponibilità di MANTOVANI s.p.a., mandataria del suddetto R.T.I., a non ricorrere contro un provvedimento della Stazione Appaltante di esclusione della gara a seguito di verifica di congruità dell’offerta, da far attivare per mezzo del RUP, in cambio della divisione tra PIZZAROTTI s.p.a. e R.T.I. MANTOVANI della differenza di prezzo tra le due offerte pari a 2,5 mln per punto di ribasso per un importo complessivo di circa 50 mln (differenza tra il ribasso del 41,80 praticato da R.T.I. MANTOVANI e quello di 20,12 di PIZZAROTTI s.p.a.)
In Roma, in epoca compresa tra il 16.7.2012 e il 3.8.2012

ROGNONI Antonio Giulio

L) del delitto p. e p. dall'art. 353 co. 2 c.p., per avere, nella sua qualità di D.G. di I.L. s.p.a., società incaricata per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative di supporto ed assistenza ad EXPO nell'espletamento delle gare ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito, in virtù di Convenzione 5.5.2011 con EXPO 2015 s.p.a. e con Regione Lombardia, ed inoltre per lo svolgimento delle attività di direzione lavori, assistenza e supporto tecnico amministrativo al RUP nel monitoraggio/supervisione di tempi/risorse/costi, supporto tecnico giuridico amministrativo nelle varianti in corso d'opera, nell'affidamento di opere complementari, nella gestione di riserve e contenziosi per le opere di Piastra e architetture di servizio, in virtù di convenzione del 31.3.2012 con EXPO 2015 s.p.a. e con Regione Lombardia, e quindi nella qualità di Preposto alla gara cd. Piastra afferente al sito espositivo di EXPO 2015, indetta con Bando 20.12.2011 e con lettera di invito 23.2.2012;

dopo aver verificato l'avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara suddetta in capo al R.T.I. MANTOVANI in data 16.7.2012, in virtù del miglior punteggio relativo alla parte qualitativa, pari a 46,841 (su 60), ed alla parte quantitativa, pari ad uno sconto del 41,8%, ovvero uno sconto di euro 106.970.000 su una base di gara euro 272.100.000, corrispondente ad una offerta di euro 148.930.000;

dopo aver constatato che R.T.I. MANTOVANI aveva rifiutato di rinunciare all'appalto a fronte delle richieste indicate nel precedente capo E), o comunque di altre richieste provenienti da ambienti collegati alla Regione Lombardia;

prima invitando BAITA Piergiorgio, Presidente del CdA di MANTOVANI, a recedere dalla gara e così "lasciare il passo al secondo", e al suo rifiuto, con minacce consistenti

nella imposizione di "sottostare alle sue condizioni", con la prospettazione, anche implicita, di non porre in essere le attività di sua competenza necessarie per effettuare l'aggiudicazione definitiva, oppure di ritardarle, e comunque di assumere nella sua qualità di D.L. un atteggiamento ostruzionista nella esecuzione del contratto, ed ostacolando la stipulazione del contratto definitivo, avvenuta in data 25.10.2012 (ma originariamente prevista per il 10.9.2012), fino al momento in cui una delle condizioni imposte, relativa al raddoppio della cauzione, non fosse stata effettivamente soddisfatta;

con collusioni consistenti

nel sollecitare alla struttura tecnica sottoposta alla sua direzione a trovare una strada giuridicamente sostenibile per affermare l'anomalia dell'offerta tecnica della RTI MANTOVANI allo scopo di poterla escludere dalla gara;

nel concordare con soggetti interessati alla esclusione dalla gara del RTI MANTOVANI la linea di contattare esponenti del mondo imprenditoriale e sindacale al fine di sostenere, come mezzo di pressione per ottenere la verifica di congruità dell'offerta del RTI MANTOVANI, il comunicato diramato dal Commissario Generale dell'EXPO Roberto Formigoni pubblicato sul sito di EXPO 2015 in data 19.7.2012, con il quale questi auspicava l'attivazione dei

controlli necessari per assicurare il corretto svolgimento della realizzazione della Piastra, con riferimento al ribasso molto vicino alla soglia di anomalia; nel comunicare tale linea a rappresentanti di imprese concorrenti e sollecitarne l'adesione;

nel sollecitare direttamente EXPO 2015 s.p.a., con ripetute richieste verbali e con lettera 27.7.2012, di procedere alla verifica di congruità del prezzo offerto dall'aggiudicatario in via provvisoria di procedere alla verifica dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, prospettando, in caso contrario, la dichiarazione di illegittimità della aggiudicazione definitiva e la necessità di dover procedere ad una nuova aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria;

nel sollecitare rappresentanti del secondo classificato Impresa PIZZAROTTI a presentare ricorso contro l'eventuale aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. MANTOVANI (dopo che la stessa PIZZAROTTI in data 17.7.12 aveva sollecitato EXPO 2015 ad effettuare verifica di congruità ai sensi art. 186 e segg. D Lgs 163/2006, in data 25.7 aveva richiesto e in data 7.8.12 aveva effettuato accesso agli atti);

nel sollecitare inoltre la stazione appaltante, in corso di gara, a fissare la soglia di anomalia dell'offerta quantitativa al 20%, oltre la quale rendere obbligatoria la verifica di congruità;

con mezzi fraudolenti consistiti

nell'aver preteso il raddoppio della fideiussione assicurativa da euro 52.511.340 ad euro 105.022.680, fatta figurare quale una volontaria rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 per le società aventi certificazione ISO 9001 ed attuata con l'artificio della sostituzione della polizza originale rilasciata da HILL INSURANCE COMPANY LTD in data 25.7.2012 per l'importo garantito di euro 52.511.340 con altra recante apparentemente la stessa data (ma effettivamente emessa dopo il 23.8.2012) per l'importo di euro 105.022.680, e così occultare il fatto che la reale volontà dell'aggiudicatario era quella di prestare la garanzia nel minor importo effettivamente dovuto, e con la ulteriore sostituzione della stessa – dopo il comunicato ISVAP 29.8.2012 - con la polizza rilasciata da REALE MUTUA ASS.NI in data 12.10.2012 ed altra polizza emessa da FINWORLD s.p.a. in data 15.1.2013 (data in cui la Stazione appaltante procedeva alla restituzione della polizza di euro 105.022.680);

nell'aver predisposto una *side letter* al contratto di appalto, relativa alla clausola di limitazione subappalti, formata materialmente negli uffici di IL s.p.a. a mezzo di un file informatico "letteralimitisubappalto.def", avente per oggetto l'obbligo del RTI MANTOVANI a limitare il ricorso ai subappalti nel corso dell'esecuzione dei lavori, facendo figurare che era stata scritta in Venezia presso la sede della società MANTOVANI s.p.a. ed era attribuibile, contrariamente al vero, alla esclusiva volontà di questa;

nell'aver simulato un cronoprogramma di sintesi cui subordinare lo svincolo della cauzione collegata al raggiungimento delle milestones, nonostante la impossibilità di prevedere i tempi di consegna delle aree;

nell'aver fatto redigere un comunicato pubblicato in data 2.8.2012 sul sito istituzionale EXPO con il quale veniva diffusa la falsa notizia secondo cui le

condizioni peggiorative di cui sopra erano riconducibili ad una iniziativa spontanea dell'Appaltatore;

inducendo con le modalità indicate in premessa il R.T.I. MANTOVANI ad accettare prima dell'aggiudicazione condizioni più gravose non previste nel bando di gara e solo in parte riportate nel contratto di appalto 25.10.2012, consistite in:

raddoppio della fideiussione assicurativa da euro 52.511.340 ad euro 105.022.680;

obbligo di limitare i subappalti alle sole categorie specialistiche e non alle prevalenti;

obbligo di svincolare le garanzie in funzione del raggiungimento delle milestones previste dal cronoprogramma, invece che dalla emissione dei S.A.L.;

obbligo di non sollevare questioni contrattuali, e di rimettersi a ROGNONI per compensare le perdite indotte dalle condizioni aggiuntive imposte;

promettendo di tenere indenne il RTI Mantovani dei maggiori costi che questo avrebbe dovuto affrontare per effetto dell'accettazione delle condizioni più gravose nel corso della esecuzione del contratto;

e così, per effetto delle azioni descritte in premessa turbato la gara in oggetto, alterandone il regolare funzionamento, poiché il R.T.I. MANTOVANI, aggiudicatario provvisorio, era indotta prima dell'aggiudicazione definitiva ad accettare condizioni non previste dal bando di gara, che rendevano più gravosa l'esecuzione dell'appalto ed erano idonee, da una parte,

ad indurre l'aggiudicatario provvisorio a rinunciare alla gara per la difficoltà di reperire con effetto immediato una Compagnia di Assicurazione disponibile al rilascio di una polizza fideiussoria di euro 105.022.680 ed a far fronte ai maggiori esborsi della stessa, il cui premio veniva elevato da euro 1.417.783 a euro 3.045.698, ovvero il doppio di quanto effettivamente dovuto;

per la difficoltà, con la rinuncia ai subappalti, di far fronte alle spese di trasferimento del proprio personale allocato in altra Regione d'Italia;

per la difficoltà di far fronte alle maggiori oneri causate dal collegamento dello svincolo della cauzione al raggiungimento delle milestones e alla previsione di penali per il caso di mancato raggiungimento delle stesse, evento peraltro verificatosi con riferimento alla SO.CO.STRA.MO. s.r.l., che, anche a causa dei predetti comportamenti, recedeva dal suddetto R.T.I. con atto formalizzato solo in data 5.9.2013;

e dall'altra

ad assumere obbligazioni non indicate nel contratto 25.10.2012 (che non riportava l'impegno al limite dei subappalti);

a rendere pubblica la necessità di adeguare le garanzie a fronte del ribasso d'asta del 41,8%, e costituire così artificiosamente un indice di anomalia, tale da giustificare un eventuale ricorso contro il rifiuto prestato dalla stazione Appaltante alla verifica di congruità richiesta formalmente dalla PIZZAROTTI in data 23.7.2012 e dallo stesso D.G. in data 27.7.2012;

In Milano il 2.8.2012 fino al 25.10.12



M) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv., 323 ult. co. c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Direttore Generale Divisione Constructing and Dismantling e R.U.P. (nominato dal CdA di EXPO 2015 s.p.a. in data 1.3.2013) titolare del procedimento relativo all'appalto cd. PIASTRA afferente alla realizzazione del sito di EXPO 2015, e pertanto Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione dell'art. 57 co. 2 lett. c) D.Lgs.163/2006 (Codice Appalti) che autorizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in presenza del requisito dell'urgenza (non sussistente); in violazione dell'art. 57 co. 5 lett. a) D. Lgs. 163/2006, che autorizza la procedura di cui sopra solo per lavori e servizi complementari (nel caso di specie si tratta di forniture); in violazione inoltre dell'art. 57 co. 3 lett. b) Codice Appalti, che autorizza l'affidamento diretto delle forniture solo nel caso di forniture complementari effettuate dal fornitore originario (ipotesi non sussistente); in violazione inoltre dell'art. 272 DPR 207/2010, che prevede la formalizzazione del RUP al Dirigente, nel caso specifico l'A.D. di EXPO s.p.a., della Proposta di Determina a contrarre; in violazione inoltre, per gli stessi motivi di cui sopra, della Procedura 27-ALS Rev. 01 del 19.7.2012 avente carattere regolamentare; omettendo la verifica di congruità dei prezzi; concordando con il R.T.I. MANTOVANI l'affidamento diretto di fornitura di essenze arboree, già oggetto della gara RFP poi rinunciata dall'ATI SESTO IMMOBILIARE s.p.a. - PEVERELLI (compresa nella Determina a contrarre 11.7.2013 cd. "Bonifiche" dell'importo complessivo di e. 6.400.285, costituente Atto Aggiuntivo n. 1, stipulato da EXPO 2015 s.p.a. con l'Appaltatore in data 23.10.2013) per l'importo di euro 4,3 mln., ove invece l'effettivo valore della stessa – peraltro già calcolato nel Bando di prequalifica del 20.12.2011 - era di gran lunga inferiore, tanto che il subcontratto a sua volta concluso dall'Appaltatore con l'ATI ZELARI - EUROAMBIENTE l'individuava in euro 1,6 mln.; omettendo di riferire all'A.D. di EXPO 2015 s.p.a. la sussistenza delle violazioni indicate in premessa; ed inoltre in violazione dell'art. 9 e 272 DPR 207/2010 e della Procedura PR27- ALS cap. 4; omettendo di formalizzare nei confronti dell'A.D. di EXPO 2015 la Proposta di Determina a contrarre; omettendo la verifica di congruità dei prezzi; concordando con R.T.I. MANTOVANI l'affidamento diretto dei lavori complementari di cui alle Determine a contrarre del 19.9.2013 di e. 9.370.405, del 20.9.2013 di e. 3.280.379, del 13.10.2013 di e. 8.150.000, del 25.10.2013 di e. 2.036.085, del 19.11.2013 di e. 2.425.695, del 27.11.2013 di e. 3.805.127,

del 27.11.2013 di e. 5.436.242, comprese tutte nell'Atto Aggiuntivo n. 2, stipulato da EXPO 2015 s.p.a. con l'Appaltatore in data 29.11.2013; omettendo di riferire all'A.D. di EXPO 2015 s.p.a. la sussistenza delle violazioni indicate in premessa; intenzionalmente procurato a R.T.I. MANTOVANI un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente, per entrambi gli Atti Aggiuntivi n.1 e n.2, al netto delle spese generali e dell'utile da riconoscersi all'Appaltatore, in un importo compreso tra 2,5 mln e 5,3 mln. (come da Relazione di Stima del 29.4.2015 di SERNET RIQUALIFICAZIONI s.r.l. incaricata da EXPO 2015 s.p.a. in data 13.1.2015 di svolgere il supporto tecnico contabile al Responsabile del Procedimento ed al team legale designato dalla stazione Appaltante finalizzato alla verifica di congruità delle offerte formulate dall'Appaltatore negli Atti Aggiuntivi 1) e 2)); con l'aggravante del danno di particolare gravità.

In Milano, fino al 28.11.2013

PARIS Angelo, BAITA Piergiorgio

N) del delitto p. e p. dall'art. 110, 56, 323 c.p. per avere, in concorso tra loro, il primo, nella qualità di Direttore Generale della Direzione Constructing and Dismantling e R.U.P. (nominato dal CdA di EXPO 2015 s.p.a. in data 1.3.2013) del procedimento relativo all'appalto cd. PIASTRA afferente alla realizzazione del sito di EXPO 2015, e pertanto Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni,

il secondo, quale istigatore del primo, nella qualità di gestore degli interessi di MANTOVANI s.p.a., società mandataria del R.T.I. aggiudicatario dell'appalto c.d. "PIASTRA" afferente al sito dell'Esposizione Universale 2015

PARIS Angelo

in violazione dell'art. 272 lett. d) e 273 lett. g) DPR 107/2010, che impone al RUP di verificare, nella fase di esecuzione, la conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali;

in violazione dell'art. 22 e segg. legge 241/1990, e comunque in violazione del segreto d'ufficio;

in violazione dell'art. 97 Cost., avente per oggetto il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, per avere utilizzato i poteri inerenti alla funzione per uno scopo diverso da quello previsto per il suo esercizio dallo schema normativo legittimante la relativa attribuzione, e in particolare per la realizzazione di un interesse contrario a quello della Stazione Appaltante;

commesso atti idonei, consistiti

nell'informare costantemente e secondo modalità illecite il gestore degli interessi dell'Appaltatore dello stato delle procedure e dinamiche interne della Stazione Appaltante, con comunicazione in tempo reale al medesimo delle discussioni in sede di CdA e delle altre riunioni ufficiali, anche per ricevere istruzioni di comportamento;

nel concordare con lo stesso le condotte da tenere nell'esercizio delle funzioni di R.U.P., ed in particolare la iniziativa di proporre un Atto Aggiuntivo al

contratto di appalto, contenente la previsione di un premio di accelerazione, da sottoporre al C.d.A. di EXPO 2015 s.p.a. (premio quantificato da R.T.I. MANTOVANI in euro 30 mln., a fronte del maggior impiego dei fattori produttivi); nonchè la iniziativa di attivare la procedura di transazione e/o accordo bonario, ai sensi degli art. 239 e 240 D.Lgs 163/2006, su riserve iscritte nel registro di contabilità, limitatamente a euro 80 mln. su euro 125 mln. complessive alla data del 18.4.2014 (così come indicato nella Racc. 18.4.2014 allegata al verbale CdA del 23.4.2014), allo scopo di non palesare la incongruità della proposta definitiva ed evitare la segnalazione all'Autorità di Vigilanza (e conseguire in sede di transazione e/o accordo bonario prospettato in circa euro 25 mln.);

nel formalizzare la proposta di cui sopra nei verbali di riunione EXPO/ILspa/MANTOVANI del 10, 17 e 25.2.2014;

nel proporre al C.d.A. di EXPO 2015 spa nelle sedute del 5.3.2014, 23.4.2014, 6.5.2014 (nella quale ultima la richiesta veniva illustrata dal solo A.D.) la emanazione di una delibera avente per oggetto la ristrutturazione del contratto di appalto e la nomina della commissione ex art. 239 e/o 240 D Lgs 163/2006; nell'omettere di rappresentare agli organi sociali di EXPO 2015 s.p.a., ed in particolare all'A.D. e al C.d.A., la incongruità delle richieste dell'Appaltatore; nell'influenzare o cercare di influenzare le determinazioni dell'A.D. e del C.d.A. di EXPO 2015 spa in senso conforme alle proposte concordate con il rappresentante di RTI Mantovani, allo scopo di raggiungere un risultato economico favorevole all'Appaltatore e pregiudizievole per la stazione appaltante;

diretti in modo non equivoco

a procurare a R.T.I. MANTOVANI un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nella conclusione di un Atto Aggiuntivo contenente ulteriori obbligazioni e maggiori oneri per la Stazione Appaltante rispetto a quelle contrattuali, ed in genere nella differenza tra quanto oggetto di pretesa da parte dell'Appaltatore e quanto effettivamente dovuto, arrecando contestualmente un ingiusto danno per EXPO 2015 s.p.a.;

evento non verificatosi per fatto non dipendente dalla loro volontà,

poiché in data dell'8.5.2014 PARIS Angelo veniva arrestato nell'ambito di altro procedimento e in data 5.6.2014 veniva formalmente sostituito nelle funzioni di R.U.P.

e per l'effetto

gli importi prospettati da BAITA e PARIS quale premio di accelerazione e quale somma da riconoscere a fronte delle riserve iscritte, pari a circa euro 55 mln., venivano determinati, per effetto dei conteggi effettuati con riferimento alla data di cessazione dei lavori al 29 aprile 2015 (quindi un anno dopo ed alla conclusione dei lavori), in misura di gran lunga inferiore;

ed infatti:

con Atto di Transazione del 30.12.2015, approvato con delibera del C.d.A. in data 28.7.2016, EXPO 2015 s.p.a. e R.T.I. MANTOVANI concordavano (oltre all'Atto Ricognitivo del 16.11.2015 formalizzato in data 27.7.2016 di euro 29.500.000, avente per oggetto le variazioni al Progetto ed al Contratto) di determinare, a fronte delle riserve iscritte dall'appaltatore, in cui erano confluite le pretese relative al cd. Premio di Accelerazione (ed alla asserita

necessità di stipulare un Atto Aggiuntivo poi non concluso), ed ammontanti alla data del 29.4.2015 ad euro 251.170.968, il residuo credito dell'Appaltatore in euro 29.500.000 (di cui euro 24.000.000 a fronte Riserva n. 1 per "Stravolgimento del Cronoprogramma"),
ove invece l'importo effettivamente dovuto all'Appaltatore veniva determinato (con valutazione non difforme da quella della Direzione Lavori e della Commissione di Collaudo) in euro 18.585.696 nella Relazione dell'Ing. Valz Griz del 28.7.2016 avente ad oggetto la valutazione dell'atto di transazione (in esecuzione del disciplinare di incarico di EXPO 2015 s.p.a. del 20.6.2016 avente per oggetto "Supporto tecnico contabile al responsabile del procedimento nell'ambito dell'Appalto concernente l'esecuzione dei lavori di realizzazione della cd. Piastra, afferente al Sito per l'Esposizione Universale del 2015"), con una differenza in più riconosciuta all'appaltatore con il menzionato atto di transazione di euro 10.673.809;

In Milano fino al 8.5.2014

CO.VE.CO. S.C.p.A. (oggi KOSTRUTTIVA S.C.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venezia Marghera, via Ulloa n. 5

O) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, 25 n. 2 DPR 231/2001 per avere omesso di adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione o comunque per aver omesso di vigilare allo scopo di prevenire la commissione del reato di cui al capo B) commesso dall'esponente apicale della società.

In Milano in epoca prossima al 16 marzo 2012

MANTOVANI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Venezia Mestre, viale Ancona n. 26

P) dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5, 25 n. 2 DPR 231/2001 per avere omesso di adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione o comunque per aver omesso di vigilare allo scopo di prevenire la commissione del reato di cui al capo B) commesso dall'esponente apicale della società.

In Milano in epoca prossima al 16 marzo 2012

INVITA

la persona sottoposta alle indagini ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia,

COMUNICA

che è intervenuta la nomina del seguente **difensore di ufficio:**

17



- **Avv. Bighellini Stefano per COMINI Dario;**
- **Avv. Bignami Lucia per MORBIOLO Franco;**
- **Avv. Bignazzi Sara per PEREZ Pierpaolo;**
- **Avv. Bignozzi Cristina per ROGNONI Antonio Giulio;**
- **Avv. BISCEGLIA Rita per CO.VE.CO. S.C.p.A.**
- **Avv. Bischi Chiara per MANTOVANI & C. s.p.a.**

che in difetto di nomina di difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio sopraindicato,

INVITA

- qualora non si sia già provveduto - a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto,

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
 - che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
- che ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:
 1. *Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 9.296,20.*
 2. *Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel*

medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

AVVISA

ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., che sono concluse le indagini preliminari e pertanto

COMUNICA

- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la stanza 37, piano 3° (in Milano – Palazzo di Giustizia, lato via Manara – dal lunedì al venerdì fino alle ore 14,00) e che le persone sottoposte alle indagini ed i difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- che le persone sottoposte alle indagini ed il difensore hanno facoltà, presso la medesima segreteria ed entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio.

DISPONE

la notifica della presente comunicazione:


- alle persone ed agli Enti sottoposti alle indagini a mezzo di ufficiali/agenti di P.G. del Nucleo di P.T. della GdF di Milano, con facoltà di subdelega;
- ai predetti difensori a cura della segreteria

Il presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168, 3° comma D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (T.U. Spese di Giustizia)

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 17 giugno 2017

VISTO
Milano, 20-06-2017
IL PROCURATORE GENERALE
Roberto ALFONSO


IL PROCURATORE GENERALE
Dr. Felice Isnardi - Sost.


PROCURA GENERALE MILANO
SEGRETARIA PENALE
DEPOSITATO IL 20/6/2017
